

**MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

**AI SENSI DEL
DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231**

Akerlund & Rausing S.p.A.

(revisione 2021)

SOMMARIO

PARTE GENERALE

1. FINALITÀ E PRINCIPI DI LEGGE	
1.1. <i>Il Decreto Legislativo n. 231 8 giugno 2001</i>	
1.2. <i>Le sanzioni</i>	
2. I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE AI FINI DELL'ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ. LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA.....	
2.1. <i>Le specifiche previsioni del Decreto Legislativo 231/2001</i>	
2.2. <i>Le Linee Guida di Confindustria</i>	
3. ÅKERLUND & RAUSING S.P.A.	
4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ÅKERLUND & RAUSING	
4.1. <i>Adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo da parte di Akerlund & Rausing</i>	
4.2. <i>Struttura del Modello</i>	
5. GLI ORGANI SOCIALI E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI ÅKERLUND & RAUSING	
5.1. <i>Il modello di governance di Akerlund & Rausing</i>	
5.2. <i>La struttura organizzativa di Akerlund & Rausing</i>	
5.5. <i>La Struttura Organizzativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro. La Gestione Operativa e il Sistema di Monitoraggio della sicurezza</i>	
6. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE.....	
7. IL SISTEMA DI CONTROLLO E LE PROCEDURE.....	
8. IL CONTROLLO DI GESTIONE	
9. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	
9.1. <i>Composizione dell'Organismo di Vigilanza e nomina</i>	
9.2. <i>Funzioni e attività dell'Organismo di Vigilanza</i>	
9.3. <i>Poteri dell'Organismo di Vigilanza</i>	
9.4. <i>Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza</i>	
9.5. <i>Obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi sociali</i>	
10. IL CODICE ETICO	
11. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	
12. SISTEMA DISCIPLINARE (EX D.LGS. 231/2001 ART. 6, COMMA 2, LETTERA E).....	
12.1. <i>Finalità del sistema disciplinare</i>	
12.2. <i>La struttura del Sistema Disciplinare</i>	

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

**AI SENSI DEL
DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231**

PARTE GENERALE

(revisione 2021)

1. Finalità e principi di legge

1.1. Il Decreto Legislativo n. 231 8 giugno 2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” (di seguito anche, “*Decreto 231*”), ha dato immediata attuazione alla delega legislativa contenuta nell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 in cui il Parlamento aveva stabilito principi e criteri direttivi per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica per reati commessi dai soggetti che operano, nell’interesse o a vantaggio dell’ente medesimo¹.

Il Decreto 231 si applica ad “*enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica*”, e quindi a:

- soggetti che hanno acquisito la personalità giuridica secondo gli schemi civilistici, dunque associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privatistico che abbiano ottenuto il riconoscimento dello Stato;
- società che hanno acquisito personalità giuridica tramite l’iscrizione nel registro delle imprese;
- enti non personificati, privi di autonomia patrimoniale, ma comunque considerabili soggetti di diritto.

Sono invece esclusi dal ventaglio dei soggetti destinatari del codice dell’illecito amministrativo dipendente da reato: lo Stato, gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Comunità montane), gli enti pubblici non economici e, in generale, tutti gli enti che svolgano funzioni di rilievo costituzionale (Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale, Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, C.S.M., CNEL).

Alla tradizionale responsabilità per il reato commesso (responsabilità penale personale che non può che riferirsi alle persone fisiche in virtù del principio racchiuso nell’art. 27 c. 1 Cost. e del suo speculare dogma consacrato nel brocardo *societas delinquere non potest* e alle altre forme di responsabilità derivanti da reato, si affianca ora una responsabilità della persona giuridica, che riconduce al medesimo fatto conseguenze sanzionatorie diverse a seconda del soggetto chiamato a risponderne.

¹Tale soluzione è scaturita da una serie di CONVENZIONI INTERNAZIONALI di cui l’Italia è stata firmataria negli ultimi anni. Si tratta, in particolare, della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, sottoscritta a Bruxelles il 26 luglio 1995; del suo primo protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996; del protocollo concernente l’interpretazione in via pregiudiziale da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee di detta Convenzione, sottoscritto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997.

Il fatto costituente reato, ove ricorrano i presupposti indicati nella normativa, opera su un doppio livello, in quanto integra, ad un tempo, sia il reato ascrivibile all'individuo che lo ha commesso (fatto di reato punito con sanzione penale irrogata nei confronti dell'autore materiale), sia l'illecito amministrativo (illecito punito con sanzione amministrativa) per l'ente².

Il Decreto 231 ha inserito nell'ordinamento italiano un principio di responsabilità amministrativa da reato come conseguenza degli illeciti commessi nell'interesse e vantaggio dell'ente da coloro che agiscono in nome e per conto dell'ente rappresentato, vale a dire, ai sensi dell'art. 5 da:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, sia organica che volontaria, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa (dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (soggetti c.d. "apicali");
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a (soggetti c.d. "subordinati").

Possono essere qualificati come apicali, *in primis*, i componenti degli organi di amministrazione e controllo dell'Ente, quale che sia il sistema prescelto tra quelli indicati dal Legislatore (amministratore unico, Consiglio di Amministrazione, amministrazione congiunta o disgiunta).

Nel novero dei soggetti in c.d. "*posizione apicale*", oltre agli amministratori vanno, inoltre, ricompresi, alla stregua dell'art. 5 del Decreto, il direttore generale, i direttori esecutivi dotati di autonomia finanziaria e funzionale, nonché i preposti alle sedi secondarie ed ai siti/stabilimenti, i quali possono anche assumere la qualifica di "*datori di lavoro*" ai sensi della normativa prevenzionistica vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali soggetti possono essere legati alla Società sia da un rapporto di lavoro subordinato, sia da altri rapporti di natura privatistica (ad es., mandato, agenzia, preposizione institoria, etc.).

I soggetti in posizione subordinata sono coloro i quali devono eseguire le direttive dei soggetti di cui sopra o sono sottoposti alla loro vigilanza.

Inoltre la responsabilità dell'ente sussiste anche se l'autore del reato non è stato identificato ma sicuramente rientra nella categoria dei soggetti di cui ai punti a) e b) dell'art. 5 del Decreto, oppure il reato sia estinto nei confronti del reo persona fisica per una causa diversa dall'amnistia.

²Nel panorama italiano, il valore di novità del Decreto 231 è indubbio. Prima dell'entrata in vigore di tale normativa, era prevista esclusivamente un'obbligazione civile dell'ente per il pagamento di multe o ammende, ma solo in caso di insolubilità dell'autore del reato (artt. 196 e 197 c.p.), mentre non sussisteva alcuna conseguenza a carico dell'ente (salvo eventuali ipotesi di risarcimento del danno) nel caso in cui gli amministratori e/o i dipendenti avessero commesso reati da cui derivasse un profitto o un vantaggio in capo all'ente.

Deve considerarsi che non tutti i reati commessi dai soggetti sopra indicati implicano una responsabilità amministrativa riconducibile all'ente, atteso che sono individuate come rilevanti solo specifiche tipologie di reati³. La Sezione III del Capo I del Decreto 231 delinea in modo tassativo⁴ il catalogo dei reati presupposto dalla cui commissione può derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, se commessi da un soggetto suo "agente" posto in posizione apicale o sottoposto all'altrui direzione.

Negli anni si è assistito ad una progressiva espansione di tale catalogo (originariamente limitato dal disposto degli artt. 24 e 25) e ciò per lo più in occasione del recepimento del contenuto di Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha aderito e che prevedevano anche forme di responsabilizzazione degli enti collettivi.

Nel nucleo originario della Sezione, coincidente con il disposto **dell'ART. 24**, sono compresi i seguenti reati contro la Pubblica Amministrazione:

- malversazione ai danni dello Stato (art. 316-*bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee (art. 316-*ter* c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 c. 2 n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- frode informatica se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.).

In caso di commissione di tali delitti, il legislatore ha previsto l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria commisurata fino a cinquecento quote⁵. In presenza delle condizioni generali previste dall'art. 13, saranno applicabili solo le sanzioni interdittive meno afflittive elencate nell'art. 9 c. 2 lett. c, d ed e, vale a dire:

- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

³Deve considerarsi, inoltre, che il "catalogo" dei reati presupposto rilevanti ai sensi del Decreto è in continua espansione. Se, da un lato, vi è una forte spinta da parte degli organi comunitari, dall'altro, anche a livello nazionale, sono stati presentati numerosi disegni di legge diretti ad inserire ulteriori fattispecie. Per un periodo è stata anche allo studio (vedi, lavori della Commissione Pisapia) l'ipotesi la diretta inclusione della responsabilità degli Enti all'interno del codice penale, con un conseguente mutamento della natura della responsabilità (che diverrebbe a tutti gli effetti penale e non più – formalmente - amministrativa) e l'ampliamento delle fattispecie rilevanti. Più di recente sono state avanzate delle proposte di modifica al Decreto dirette a raccogliere i frutti dell'esperienza applicativa dello stesso e, in definitiva, dirette a 'sanare' alcuni aspetti che sono apparsi eccessivamente gravosi.

⁴ La quasi totalità dei reati presupposto è inserita nel corpo del Decreto. Tuttavia la Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10 ha introdotto sanzioni 231 per fattispecie di reato transnazionale non richiamate nel corpo del d.lgs 231/01. Nel prosieguo tali reati verranno dettagliatamente analizzati

⁵ L'art. 10 del Decreto 231, rubricato "Sanzione amministrativa pecuniaria" e il successivo art. 11 rubricato "Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria" specificano che la sanzione pecuniaria è eventualmente applicata attraverso un sistema di quote di valore variabile tra un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549 al fine di commisurare l'entità della sanzione alla consistenza patrimoniale dell'ente.

- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi (e eventuale revoca di quelli già concessi) e divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tali sanzioni possono essere applicate anche in modo congiunto per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

L'ART. 24-BIS è stato introdotto dalla legge 18 marzo 2008, n. 48 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001 coerentemente con l'aumento della tipologia di illeciti innescati dall'ineludibile assoggettamento dell'apparato informatico (che ricomprende i sistemi informatici e telematici, nonché i programmi, le informazioni e i dati altrui) all'esercizio dell'attività di impresa.

Il testo della legge, oltre alle modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, ha introdotto nuove fattispecie di reato in dipendenza di delitti informatici e trattamento illecito di dati.

Tali nuovi reati presupposto sono:

- accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- documenti informatici (art. 491 bis c.p.); la fattispecie in questione ("*se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private*") estende le disposizioni in tema di falso in atto pubblico o scrittura privata alle falsità riguardanti un documento informatico; i reati richiamati sono i seguenti:
 - falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.);
 - falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.);

- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.);
- falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.);
- falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.);
- falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.);
- falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.);
- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
- falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.);
- falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.);
- falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.);
- falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.);
- altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.);
- uso di atto falso (art. 489 c.p.);
- soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.);
- copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.);
- falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 c.p.).

Il sistema sanzionatorio applicato a tali illeciti amministrativi da reato tende a una omogeneizzazione della risposta punitiva rivolta all'ente (sono previste tre "fasce" di sanzione pecuniaria di cinquecento, trecento e quattrocento quote, rispettivamente, per i delitti previsti dai commi 1, 2 e 3 della citata norma).

La Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, ha introdotto l'art. **ART. 24 TER** che introduce la responsabilità degli enti per la commissione dei **delitti di criminalità organizzata**⁶:

- associazione a delinquere diretta alla riduzione in schiavitù, alla tratta di persone o all'acquisto o alienazione di schiavi (art. 416, c. 6 c.p.);
- associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416-*bisc.*p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*terc.*p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);

⁶I delitti di criminalità organizzata erano prima rilevanti, ai fini del Decreto, solo se aventi carattere transnazionale.

- delitti commessi avvalendosi delle condizioni di assoggettamento ed omertà derivanti dall'esistenza di un condizionamento mafioso; associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9.10.1990, n. 309);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, c. 2, lett. a) n. 5 c.p.p.).

Per la commissione di tali reati è prevista l'applicazione della pena pecuniaria. Possono, inoltre, con riferimento ad alcuni di essi trovare applicazione le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2.

L'ART. 25 annovera i reati di concussione e corruzione, cosiddetti reati "propri", in quanto si configurano solamente ove il soggetto attivo rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. La norma suddivide tali reati in tre categorie in relazione alla gravità delle singole condotte delittuose.

La prima categoria comprende:

- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.) in relazione sia alle ipotesi di corruzione attiva (art. 321 c.p.), sia alle ipotesi di istigazione alla corruzione non accolta (art. 322 c. 1 e 3 c.p.).

Per la commissione di tali delitti, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a un massimo di duecento quote; non è invece prevista l'applicazione di sanzioni interdittive.

La seconda categoria comprende:

- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione semplice in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) comprese anche le ipotesi inerenti il corruttore (art. 321 c.p.) e l'istigazione alla corruzione non accolta (art. 322 c. 2 e 4 c.p.).

Per la commissione di tali reati è prevista l'applicazione della pena pecuniaria, che spazia da un minimo di duecento quote a un massimo di seicento quote. Possono inoltre trovare applicazione le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 per una durata non inferiore a un anno.

La terza categoria comprende:

- concussione (art. 317 c.p.);

- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) aggravata quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità (a norma dell'art. 319-bis c.p.);
- corruzione aggravata in atti giudiziari (art. 319-ter c. 2 c.p.) comprese le ipotesi relative al corruttore;
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater).

La sanzione prevista per tali delitti è una sanzione pecuniaria fissata nella misura di un minimo di trecento quote sino a un massimo di ottocento quote. Alla sanzione pecuniaria possono accompagnarsi anche le sanzioni interdittive individuate dall'art. 9 c. 2, le quali, ove ne ricorrano i presupposti, possono anche essere applicate in via cautelare (art. 45).

L'**ART. 25-BIS**, introdotto dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, di conversione del d.l. 350/2001 recante disposizioni urgenti in vista dell'euro, riguarda i delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori bollati. I reati ivi elencati sono:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

L'ultimo comma della norma richiamata prevede l'applicabilità congiunta della pena pecuniaria (secondo le diverse fasce di gravità) con le misure interdittive, con la sola esclusione di applicabilità di queste ultime per le fattispecie delittuose previste e punite dagli artt. 457 e 464 c.p..

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, ha ampliato le ipotesi di reato di falso previste dall'**ART. 25-BIS** del Decreto, aggiungendo alcuni reati che tutelano la proprietà industriale, vale a dire

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Per la commissione di tali reati è prevista l'applicazione della pena pecuniaria. Possono, inoltre, con riferimento ad alcuni di essi trovare applicazione le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2.

Il medesimo intervento legislativo ha introdotto dall'**ART. 25-BIS.1**, volto a prevedere la responsabilità degli enti per i reati contro l'industria e il commercio e segnatamente considerando i seguenti reati:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Per la commissione di tali reati è prevista l'applicazione della pena pecuniaria. Possono, inoltre, con riferimento ad alcuni di essi trovare applicazione le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2.

Il D.Lgs. 61/2002 sulla disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, ha aggiunto al Decreto 231 l'**ART. 25-TER** estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ad alcune fattispecie di reati societari commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti la loro carica.

Sono stati inseriti i seguenti reati:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c. 1 e 3 c.c.);

- falso in prospetto (art. 2623 c.c., abrogato dall'art. 34 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262, la quale ha tuttavia introdotto l'art. 173-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)⁷;
- impedito controllo (art. 2625 c. 2 c.c.)⁸;
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis cod. civ.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Quanto all'impianto sanzionatorio, oltre alla consueta tecnica di dosare la sanzione pecuniaria a seconda della crescente gravità delle ipotesi delittuose elencate, è da rilevare la non applicabilità, a tali fattispecie, delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 c. 2.

L'ART. 25-QUATER, introdotto dalla legge 14 gennaio 2003, n. 7 di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo" fatta a New York il 9 dicembre 1999, stabilisce la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. La legge si applica anche nelle ipotesi di commissione di delitti, diversi da quelli richiamati, che siano stati commessi in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della citata Convenzione.

La norma si caratterizza, rispetto all'impianto generale del Decreto 231, per l'assenza di un elenco dettagliato dei reati sanzionati, a favore di una formula ampia ed elastica che ricomprende tutti i "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico".

⁷Si segnala che il D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 (*Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE*) entrato in vigore il 7 aprile 2010, ha abrogato l'art. 2624 del codice civile - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (reinserendo peraltro la medesima fattispecie all'interno dello stesso D.Lgs. 39/2010, il quale però, allo stato, non è richiamato dal D.Lgs. 231/2001).

⁸Si segnala che lo stesso provvedimento di cui alla nota 1 (D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39) ha modificato l'art. 2625 c.c. attraverso l'eliminazione del riferimento all'attività di revisione e alle società di revisione, pertanto la condotta di impedito controllo riguarda solo l'ostacolo o l'impedimento dello svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

L'art. 8 della legge 9 gennaio 2006, n. 7, contenente "Misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine", ha inserito l'**ART. 25-QUATER.1** che introduce una nuova figura di reato tra quelli contro l'incolumità individuale, vale a dire le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

In particolare, la norma prevede che:

"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2, per una durata non inferiore a un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3".

L'**ART. 25-QUINQUES** è stato introdotto dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228 recante misure contro la tratta di persone. La norma non si è limitata a introdurre nel novero dei reati presupposto solamente fattispecie in materia di tratta delle persone, ma ha allargato la prospettiva sanzionatoria ai delitti previsti dalla Sezione I del Capo III del Titolo XII del Libro secondo del codice penale, rubricata "dei delitti contro la personalità individuale".

L'elenco comprende:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinques c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

L'apparato sanzionatorio approntato per questi delitti prevede sia la sanzione pecuniaria che quella interdittiva; quest'ultima, tuttavia, è prevista soltanto per i delitti di cui agli artt. 600, 601, 602, 600-bis, 600-ter, 600-quater c.p..

L'art. 9 c. 3 legge 18 aprile 2005, n. 62 ha introdotto nel Decreto 231 l'**ART. 25-SEXIES** che configura una responsabilità amministrativa dell'ente nell'ipotesi di commissione dei delitti di:

- abuso di informazione privilegiata (artt. 184 e 187-bis T.U.F.);

- manipolazione del mercato (artt. 185 e 187-ter T.U.F.).

La repressione degli abusi di mercato è consegnata a un sistema a “*doppio binario*”, vale a dire: la sanzione penale, di cui agli artt. 184 e 185 T.U.F. e la sanzione amministrativa di cui agli artt. 187-bis e 187-ter T.U.F.

L'ART. 25-SEPTIES è stato introdotto dall'art. 9 legge 3 agosto 2007, n. 123, successivamente modificato dall'art. 30 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (TUSSL). Il nuovo testo prevede tre distinte fattispecie di illecito amministrativo dell'ente, ognuna sanzionata con pene diverse, proporzionate alla gravità del fatto, vale a dire:

- omicidio colposo (art. 589 c.p. commesso con violazione dell'art. 55 c. 2 del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123);
- omicidio colposo (art. 589 c.p. commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro);
- lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (590 c. 3 c.p.).

Il sistema sanzionatorio per tali reati prevede l'applicazione sia della sanzione pecuniaria che di quella interdittiva.

L'ART. 25-OCTIES (ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) è stato introdotto dall'art. 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 (“*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*”), entrato in vigore dal 29 dicembre 2007, che ha ampliato l'elenco dei reati, presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa degli enti, inserendo i delitti in materia di riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita non solo nell'ambito dei crimini transnazionali ma anche in ambito nazionale.

Le fattispecie delittuose che interessano l'art. 25-octies del Decreto 231 sono quelle disciplinate dal codice penale, e segnatamente:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.).

Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote, aumentabile da quattrocento a mille quote qualora denaro, beni e altre utilità provengano da un delitto per il

quale è applicabile la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.

Le sanzioni interdittive sono quelle previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto 231 per una durata non superiore a due anni.

L'ART. **25-NOVIES** volto a prevedere la responsabilità degli enti per i delitti in materia di violazione del diritto d'autore considera come rilevanti i reati previsti e puniti dagli artt. 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633).

Per alcune tipologie di reato è applicabile solo la sanzione pecuniaria, mentre per altre è applicabile anche la sanzione interdittiva.

L'ART. 25 DECIES (originariamente inserito come 25-novies 1.) è stato aggiunto dall'art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116, come sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 e ha introdotto tra i reati presupposto quello previsto dall'art. 377-bis del codice penale ovvero induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. Articolo aggiunto dall'art. 4, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 116, come sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121. L'articolo prevede una sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

Il D. Lgs. n. 121 del 7 Luglio 2011 di recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi, ha introdotto l'**ART. 25-UNDECIES**, attraverso il quale si responsabilizza l'ente in relazione ad illeciti ambientali, commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, e prevedendo a suo carico sanzioni pecuniarie e, per talune fattispecie, sanzioni interdittive.

A tal fine, è stato necessario implementare l'attuale apparato sanzionatorio inserendo le due fattispecie sanzionate dalla direttiva 2008/99/CE assenti nell'ordinamento interno, ossia quelle relative all'uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette (art. 727-bis, c.p.) e alla distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis, c.p.).

Le fattispecie di reato presupposto inserite nell'art. 25 undecies sono le seguenti:

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs 152/06, art. 137);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/06, art. 256);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee

- (D.Lgs 152/06, art. 257);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs 152/06, art. 258);
 - traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 259);
 - attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260);
 - false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260-bis);
 - importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, art. 1 e art. 2);
 - inquinamento doloso (D.Lgs. 202/07, art. 8);
 - inquinamento colposo (D.Lgs. 202/07, art. 9).

Infine l'art. 2 del D.Lgs.109/2012 ha aggiunto al Decreto 231 l'art. **25-DUODECIES** rubricato: "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", che sanziona il delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro".

Pur non essendo richiamati nel corpo del Decreto 231 bisogna aggiungere alla trattazione circa i reati presupposto che l'art. 10 della Legge n. 146 del 16 marzo 2006 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale, adottati dall' Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001") ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai c.d. "reati transnazionali". L'assoggettamento di tali reati alla disciplina prevista dal Decreto 231 non è avvenuto attraverso l'inserimento di un articolo nel testo del Decreto, bensì, come detto, per effetto della ratifica della Convenzione.

L'art. 3 della legge n. 146/2006 definisce "reato transazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni qualora sia coinvolto "un gruppo criminale organizzato", nonché:

- sia commesso in più di uno Stato,
- ovvero se commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della preparazione, pianificazione, direzione o controllo dell'illecito sia avvenuta in un altro Stato,
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in un'attività criminale in più di uno Stato,
- ovvero, ancora, sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

I reati rilevanti sono i seguenti:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, Testo Unico delle leggi doganali);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti);
- reati concernenti il traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni in materia di immigrazione, e successive modificazioni);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

L'art **25 TERDECIES** ha introdotto i reati di razzismo e xenofobia.

L'art. **25 QUATERDECIES** ha introdotto i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

L'art. **25 QUINQUESDECIES** ha introdotto i reati tributari:

- per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 comma 1 del dlgs 74/2000 , la sanzione pecuniaria prevista è fino a cinquecento quote;
- per il delitto di frode dolosa mediante uso di fatture o altri documenti inesistenti, previsto dall'art. 2 comma 2 bis del dlgs 74/2000, la sanzione prevista è fino a quattrocento quote;
- per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'art 3, la sanzione pecuniaria prevista è fino a cinquecento quote;
- per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8 comma 1 la sanzione prevista è fino a cinquecento quote;
- per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8 comma 2bis, la sanzione pecuniaria prevista è fino a quattrocento quote;
- per il delitto di distruzione o occultamento di documenti contabili, previsto dall'art. 10, la sanzione pecuniaria è fino a quattrocento quote;
- per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'art. 11,

la sanzione pecuniaria è fino a quattrocento quote.

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal d.lgs. 74/2000, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'art. 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote
- per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'art. 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

Se in seguito alla commissione dei precedenti reati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

L'art. **25 SEXIESDECIES** ha introdotto i reati di contrabbando.

Per alcune tipologie di reato è applicabile solo la sanzione pecuniaria, mentre per altre è applicabile anche la sanzione interdittiva.

Per completezza, deve ricordarsi, inoltre, che l'art. 23 del Decreto punisce **l'inosservanza delle sanzioni interdittive**, che si realizza qualora all'Ente sia stata applicata, ai sensi del Decreto, una sanzione o una misura cautelare interdittiva e, nonostante ciò, lo stesso trasgredisca agli obblighi o ai divieti ad esse inerenti.

Individuate tutte le fattispecie rilevanti, deve notarsi che la punibilità dell'ente è collegata non solo alla consumazione (e, dunque, commissione) dei reati sopra indicati, ma nell'ipotesi essa permane anche ove siano stati posti in essere nella forma del tentativo, vale a dire quando vengono posti in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, ma l'azione non si compie o l'evento non si verifica. In questo caso le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre l'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Da ultimo, anche in ragione delle attività di vendita di prodotti svolte da Akerlund & Rausing all'estero, vale la pena di ricordare i profili dell'AMBITO TERRITORIALE di applicazione del Decreto 231. In particolare, il tema è affrontato dall'art. 4, che precisa come nei casi di: reati commessi all'estero (art. 7 c.p.); delitto politico commesso all'estero (art. 8 c.p.); delitto comune del cittadino all'estero (art. 9 c.p.), delitto comune dello straniero all'estero (art. 10 c.p.), gli enti aventi nel territorio dello Stato la loro sede principale (per la cui individuazione è necessario rifarsi alle norme civilistiche previste per le persone giuridiche e le imprese) rispondono anche in

relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui il reato è stato commesso.

1.2. Le sanzioni

Le sanzioni derivanti dalla responsabilità amministrativa, a seguito della commissione del reato (i reati sono riportati specificatamente al paragrafo 1.1.), sono disciplinate dagli artt. 9 a 23 del Decreto 231 e sono:

- a) sanzioni pecuniarie (artt. 10 – 12): si applicano sempre per ogni illecito amministrativo ed hanno natura afflittiva e non risarcitoria; dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria ne risponde solo l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune; le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "*per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille*"; la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549, e l'importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; l'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota);
- b) sanzioni interdittive (artt. da 13 a 17): si applicano solo nei casi in cui sono espressamente previste e sono (art. 9, c. 2):
- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per l'ottenimento di un servizio pubblico; tale divieto può essere limitato anche a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni;
 - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno la caratteristica di limitare o condizionare l'attività sociale, e nei casi più gravi arrivano a paralizzare completamente l'ente (interdizione dall'esercizio dell'attività); esse hanno altresì la finalità di prevenire comportamenti connessi alla commissione di reati.

Tali sanzioni si applicano, come detto, nei casi espressamente previsti dal Decreto 231 quando

ricorrono almeno una delle seguenti condizioni:

- i) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative,
- ii) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni; in deroga alla temporalità è possibile l'applicazione in via definitiva delle sanzioni interdittive, nelle situazioni più gravi descritte nell'art. 16 del Decreto 231.

E' molto importante notare che l'art. 45 del Decreto 231 prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive indicate nell'art. 9, comma 2, anche in via cautelare⁹ qualora sussistano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi siano fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per il quale si procede.

Deve essere evidenziato, infine, che il Decreto 231 prevede all'art. 15 che in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, se sussistono particolari presupposti, il giudice possa nominare un commissario per la prosecuzione dell'attività dell'ente per un periodo pari alla durata della pena interdittiva.

c) confisca (art. 19): è una sanzione autonoma e obbligatoria che si applica con la sentenza di condanna nei confronti dell'ente, ed ha per oggetto il prezzo o il profitto del reato (salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato), ovvero, se ciò non è possibile, somme di denaro o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato; sono fatti salvi i diritti acquisiti dal terzo in buona fede; lo scopo è quello di impedire che l'ente sfrutti comportamenti illeciti ai fini di "lucro".

d) pubblicazione della sentenza (art. 18): può essere disposta quando all'ente viene applicata una sanzione interdittiva; la sentenza è pubblicata per una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali scelti dal giudice, e mediante affissione all'albo del comune dove l'ente ha sede; la pubblicazione è a spese dell'ente, ed è eseguita dalla cancelleria del giudice; lo scopo è di portare a conoscenza del pubblico la sentenza di condanna, ed è evidente che si tratta di sanzione che incide sull'immagine dell'ente stesso.

⁹Le misure cautelari rispondono a un'esigenza di cautela processuale, posto che sono applicabili nel corso del procedimento e quindi nei confronti di un soggetto che riveste la qualifica di sottoposto alle indagini o imputato, ma che non ha ancora subito una sentenza di condanna. Per tale motivo, le misure cautelari possono essere disposte, su richiesta del pubblico ministero, in presenza di determinate condizioni.

Deve, infine, osservarsi che l'Autorità Giudiziaria può, altresì, disporre:

- il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53);
- il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54).

2. I modelli di organizzazione e di gestione ai fini dell'esonero dalla responsabilità. Le linee guida di Confindustria

2.1. Le specifiche previsioni del Decreto Legislativo 231/2001

Gli artt. 6 e 7 del Decreto 231 prevedono forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente.

In particolare, l'art. 6, *"Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'Ente"*, prevede che l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente (di seguito Organismo di Vigilanza o, in breve, anche "OdV") dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione adottati dall'ente;
- non vi è stata omessa od insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello di organizzazione e di gestione, ossia il modello deve:

- identificare i rischi ed individuare le aree/settori di attività nel cui ambito esiste la possibilità di commettere i reati previsti dal D.Lgs.231/2001; si tratta di effettuare una c.d. "mappatura dei rischi"; ciò presuppone l'analisi dello specifico contesto aziendale, necessaria non solo per individuare le aree/settori di attività "a rischio reato", ma anche per determinare le modalità secondo le quali si possono verificare eventi pregiudizievoli ai fini di cui al Decreto 231;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; ciò presuppone la valutazione

del sistema di controllo preventivo esistente all'interno dell'ente e della sua capacità di contrastare/ridurre efficacemente i rischi individuati, nonché il suo eventuale adeguamento in modo da attuare un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi individuati;

- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- prevedere un'attività di auditing sistematica e periodica, vale a dire una verifica periodica del funzionamento del modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'art. 7 "Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'Ente" prevede che nel caso di reati commessi da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) del decreto medesimo, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte di quest'ultimi.

In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (articolo 7, comma 2).

L'art. 7, ai commi 3 e 4, statuisce che:

- il modello, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione, deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire tempestivamente situazioni di rischio;
- l'efficace attuazione del modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione; assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare.

Deve aggiungersi, inoltre, che con specifico riferimento alla efficacia preventiva del modello con riferimento ai reati (colposi) in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'art. 30 del T.U. n. 81/2008 statuisce che "il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.

231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate".

Sempre secondo la lettera dell'art. 30: *"Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6".*

Alla luce di quanto sopra, dunque, emerge con evidenza che l'adozione ed efficace attuazione di un modello idoneo è, per la Società, un presupposto irrinunciabile per poter beneficiare dell'esimente prevista dal Legislatore.

2.2. Le Linee Guida di Confindustria

Il Decreto 231 prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto 231.

Inoltre, ai soli fini dei reati in ambito di sicurezza sul lavoro e tutela della salute sul lavoro, l'art 30 del D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) prescrive i requisiti dei modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Il comma 5 del suddetto articolo statuisce che, in sede di "prima applicazione", e per le parti corrispondenti i modelli di organizzazione definiti uniformemente alle linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007, si presumono conformi ai requisiti richiesti ad un modello di organizzazione, gestione e controllo ai fini dell'esimente per l'ente.

La prima Associazione a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli è stata Confindustria che, nel marzo del 2002, ha emanato delle Linee Guida, poi parzialmente modificate e aggiornate prima nel maggio 2004 e, nel marzo 2008 e, in ultimo, nel 2014 (di seguito, anche "Linee Guida")¹⁰.

In sintesi le Linee Guida suggeriscono di:

- mappare le aree aziendali a rischio e le attività nel cui ambito potenzialmente possono essere commessi i reati presupposto mediante specifiche modalità operative;
- individuare e predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire, distinguendo tra protocolli preventivi con riferimento ai delitti dolosi e colposi;
- individuare un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e dotato di un adeguato budget;
- individuare specifici obblighi informativi nei confronti dell'OdV sui principali fatti aziendali e in particolare sulle attività ritenute a rischio e specifici obblighi informativi da parte dell'OdV verso i vertici aziendali e gli organi di controllo;
- adottare un Codice Etico che individui i principi dell'azienda e orienti i comportamenti dei destinatari del modello;

¹⁰Tutte le versioni delle Linee Guida di Confindustria sono state poi giudicate adeguate dal Ministero di Giustizia (con riferimento alle Linee Guida del 2002, cfr. la "Nota del Ministero della Giustizia" del 4 dicembre 2003 e, con riferimento agli aggiornamenti del 2004 e del 2008, cfr. la "Nota del Ministero della Giustizia" del 28 giugno 2004 e la "Nota del Ministero della Giustizia" del 2 aprile 2008).

- adottare un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei principi indicati nel modello.

3. Akerlund & Rausing S.p.A.

La A&R spa ha sede a Lanzo Torinese (TO) in via Torino n. 178 e dispone di uno stabilimento produttivo, all'interno del quale effettua la produzione, la lavorazione, la stampa e la commercializzazione di imballaggi flessibili in carta, alluminio, films o altro materiale ed articoli affini in carta o in altro materiale ed in genere l'esercizio dell'attività cartotecnica e grafica.

Akerlund & Rausing produce imballaggi stampati poli-accoppiati che consentono la conservazione, la vendibilità e il trasporto in sicurezza dei prodotti. Tali imballaggi sono destinati per l'80% per prodotti alimentari freschi, secchi e a lunga conservazione.

Le materie prime provengono da fornitori nazionali ed internazionali attraverso il trasporto di autotreni. Il prodotto finito viene consegnato ai clienti utilizzando società di trasporto.

Akerlund & Rausing lavora esclusivamente su commessa e non effettua stock di magazzino dei prodotti finiti.

Occupa circa 100 dipendenti.

4. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Akerlund & Rausing

4.1. Adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo da parte di Akerlund & Rausing spa

La Società sin dalla sua costituzione ha prestato una grande attenzione tanto all'affermazione dei principi etici quanto alla regolamentazione delle attività aziendali regolate per il tramite di procedure ispirate alle *best practice* nazionali ed internazionali.

Akerlund & Rausing nell'anno 2013 ha deciso di adeguarsi spontaneamente alle previsioni di cui al Decreto 231 adottando l'insieme di atti costituenti il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, in breve, anche "il Modello") con lo scopo di prevenire la commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto 231, tramite l'affermazione e l'attuazione di principi etici e di procedure aziendali a cui tutti i membri dell'organizzazione aziendale e tutti i partner commerciali sono chiamati a conformarsi nello svolgimento delle proprie attività, nonché tramite la previsione di adeguati controlli sulle attività aziendali.

Il Modello è frutto di una complessa attività preparatoria compiuta da un Gruppo di Lavoro nominato dalla Società che ha sottoposto la struttura organizzativa e societaria di Akerlund & Rausing ad una completa attività di *risk assessment*.

Nello svolgimento delle analisi propedeutiche alla redazione del presente Modello, il Gruppo di Lavoro ha tenuto in particolare considerazione le aree in cui operavano i dipendenti ed i collaboratori della Società. Le attività di analisi si sono svolte individuando le aree a rischio e analizzando nelle medesime, in modo specifico, le attività di controllo poste in essere dalla Società al fine di prevenire il rischio di commissione dei comportamenti rilevanti per il Decreto 231.

L'analisi è stata effettuata sia attraverso un preliminare esame della documentazione aziendale disponibile, sia tramite lo svolgimento di numerose interviste al personale della Società. Successivamente è stata effettuata una completa mappatura delle attività aziendali (c.d. *risk mapping*), che ha avuto come obiettivo quello di identificare i reati rilevanti ai fini del Decreto 231 ritenuti astrattamente integrabili nello svolgimento delle attività aziendali.

Con riferimento ai reati colposi, secondo la metodologia suggerita da Confindustria, non si è esclusa nessuna delle attività aziendali.

Il Gruppo di Lavoro ha quindi provveduto alla rilevazione ed all'analisi dei controlli aziendali esistenti – c.d. *as is analysis* – ed alla successiva identificazione dei punti di miglioramento, con la formulazione di suggerimenti e dei relativi piani di azione - c.d. *gap analysis*.

L'analisi del Sistema di Controllo Interno è stata effettuata per verificare in particolare:

- l'esistenza di regole comportamentali di carattere generale a presidio delle attività svolte;
- l'esistenza e l'adeguatezza di formalizzate procedure per la regolamentazione dello svolgimento delle attività nel rispetto dei principi di: tracciabilità degli atti, di oggettivazione del processo decisionale, previsione di adeguati punti di controllo;
- il rispetto e l'attuazione concreta del generale principio di separazione dei compiti;
- l'esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale;
- l'esistenza di specifiche attività di controllo e di monitoraggio sulle attività "critiche" in relazione al Decreto 231.

La valutazione del Sistema di Controllo Interno è stata espressamente mirata ai fini di cui al Decreto 231; è stata quindi predisposta una descrizione documentata del sistema dei controlli

preventivi esistenti all'interno di Akerlund & Rausing, con il dettaglio delle singole componenti del sistema.

Alla luce dell'identificazione dei rischi e dell'analisi del Sistema di Controllo Interno, sono stati valutati i rischi residui, in termini di criticità/possibilità che l'evento rischio si verifichi.

Per ciascuna attività aziendale, sono stati valutati i "rischi" ed assegnate le priorità di rischio a seconda dei vari elementi qualificanti il Sistema di Controllo Interno proprio della Società, dall'esistenza di regole comportamentali all'esistenza di attività di controllo e monitoraggio.

Sono stati pertanto attivati ed integrati i processi esistenti focalizzandoli sulle tipologie di reato contemplate dal Decreto 231 ritenute rilevanti in funzione del contesto organizzativo ed operativo di Akerlund & Rausing, sia interno che esterno.

4.2. Struttura del Modello

Il presente Modello è formato dalle seguenti Parti:

- PARTE GENERALE
- PARTE SPECIALE
- CODICE ETICO
- SISTEMA DISCIPLINARE
- STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

La "Parte Generale" illustra i contenuti del Decreto 231, la funzione del Modello di Organizzazione e di Gestione, i compiti dell'Organismo di Vigilanza, le sanzioni applicabili in caso di violazioni e, in generale, i principi, le logiche e la struttura del modello stesso.

La "Parte Speciale" è dedicata alle specifiche tipologie di reato previste dal Decreto 231 all'art. 25 septies ed in particolare i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse in violazione delle norme di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Finalità della Parte Speciale è richiamare l'obbligo per i destinatari individuati di adottare regole di condotta conformi a quanto previsto dalle procedure aziendali previste dal Modello al fine di prevenire la commissione dei reati contemplati dal Decreto 231 ed individuati come astrattamente rilevanti sulla base della struttura organizzativa e delle attività aziendali svolte.

In particolare, all'interno della Parte Speciale, sono indicati:

1. i principali controlli in essere;
2. i reati che possono essere astrattamente commessi;
3. i principi di comportamento da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati;
4. gli obblighi spettanti all'Organismo di Vigilanza in relazione allo svolgimento dei propri compiti.

La società, allo stato attuale, non ha ritenuto rilevanti le altre tipologie di reati previsti dal Decreto, ovvero:

- Art. 24– Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico;
- Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito dei dati;
- Art. 24-ter - Delitti di criminalità organizzata;
- Art. 25 - Concussione e Corruzione;
- Art. 25-bis - Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- Art. 25-bis1- Delitti contro l'industria e il commercio;
- Art 25-ter - Reati societari;
- Art 25-quater - Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale o dalle leggi speciali;
- Art. 25-quater 1- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale;
- Art. 25-sexies - Reati di Market Abuse;
- Art.25-octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- Art.25-novies – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;

- Art.25-decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Art.25-undecies - Reati ambientali
- Art. 25-duodecies – Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- Art 25- terdecies – reati di razzismo e xenofobia
- Art 25-quaterdecies- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
- Art 25- quinquedecies – reati tributari;
- Art 25- sexiesdecies – reati di contrabbando.
- Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10 Reati transnazionali.

Questa decisione è stata assunta tenendo conto dell'attuale struttura di Akerlund & Rausing, delle attività attualmente svolte dalla Società stessa nonché della tipologia di reati indicati.

La Società si impegna a svolgere un continuo monitoraggio sia delle fattispecie già richiamate dal Modello, sia di quelle che dovessero essere introdotte nel Decreto 231.

Il Modello di Organizzazione e di Gestione è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di Akerlund & Rausing, nella cui competenza rientrano le modifiche ed integrazioni del presente Modello stesso. Pertanto, previa deliberazione, il Consiglio di Amministrazione potrà, in qualunque momento, modificare – in tutto o in parte – il presente Modello per adeguarlo a nuove disposizioni di legge o in seguito ad un processo di riorganizzazione della struttura aziendale.

La prima revisione è avvenuta nel 2021.

5. Gli organi sociali e la struttura organizzativa di Akerlund & Rausing

La struttura organizzativa di Akerlund & Rausing e, in generale, tutto il suo sistema organizzativo, è articolata in modo da assicurare alla Società l'attuazione delle strategie ed il raggiungimento degli obiettivi.

5.1. Il modello di governance di Akerlund & Rausing

Il sistema di *corporate governance* di Akerlund & Rausing è articolato come di seguito descritto.

L'**assemblea** dei soci è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie

alla stessa riservate dalla Legge o dallo statuto.

Il **Consiglio di Amministrazione** è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali salvo quanto riservato in modo tassativo ai Soci dalla Legge o dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione di Akerlund & Rausing è composto da 7 (sette) membri tra cui un Presidente del Consiglio di Amministrazione, quattro Consiglieri Delegati e due Consiglieri.

Il **Collegio Sindacale** è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti. Al Collegio sindacale è affidato il compito di verificare:

- l'osservanza della Legge e dell'Atto Costitutivo;
- il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- l'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, anche in riferimento all'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Il controllo contabile in Akerlund & Rausing è attribuito al Collegio Sindacale

5.2. La struttura organizzativa di Akerlund & Rausing

La struttura organizzativa della Società, disegnata per garantire da un lato la separazione di ruoli, compiti e responsabilità tra le diverse funzioni e dall'altro la massima efficienza possibile, è caratterizzata da una precisa definizione delle competenze di ciascuna area aziendale e delle connesse responsabilità.

La Società ha messo a punto un dettagliato Organigramma nel quale è schematizzata l'intera propria struttura organizzativa.

L'organigramma è conosciuto da tutto il personale della Società.

Akerlund & Rausing dispone di specifiche funzioni aziendali che hanno la responsabilità di gestire specifici processi.

5.5. La Struttura Organizzativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro. La Gestione Operativa e il Sistema di Monitoraggio della sicurezza

Come richiesto dalle Linee Guida di Confindustria e nel rispetto delle disposizioni del Testo Unico approvato il 1 maggio 2008, la Società si è dotata di una apposita struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro ("SSL") nell'ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre – e, quindi, gestire - i rischi lavorativi per i lavoratori.

La Società ha inoltre deciso di adottare, ottenendo la relativa certificazione, un Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, conforme dapprima alla Norma OHSAS 18001:2007 e in seguito alla norma ISO 45.001, allo scopo di formare all'interno dell'azienda una cultura della sicurezza, che consenta il completo rispetto dei requisiti legislativi, la diminuzione del numero e della gravità degli infortuni, la prevenzione dell'insorgenza di malattie professionali e la conseguente riduzione dei costi connessi. Tale adozione ha permesso alla Società di:

- definire ed aggiornare Politiche e Piani di Sicurezza;
- attuare un metodo che controlli le prestazioni dell'azienda per la Sicurezza e Salute dei lavoratori;
- verificare l'efficacia del Sistema;
- dare alla Direzione Aziendale l'evidenza del suo stato;
- favorire il continuo miglioramento delle prestazioni relative alla Sicurezza e Salute dei lavoratori.

Esso trova la sua descrizione, riferimento permanente e criteri operativi all'interno del Manuale di Gestione della Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro, il quale è stato realizzato in conformità alla Norma ISO 45.001 e pertanto è stato suddiviso in sezioni numerate con riferimento ai punti della Norma stessa.

Deve essere sottolineato, pertanto, che la struttura organizzativa è molto rigorosa e declinata in maniera dettagliata.

Nell'ambito di tale struttura organizzativa, sono stati individuati, i soggetti di seguito indicati:

- i datori di lavoro;
- i dirigenti;
- i preposti;
- i responsabili e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione (di seguito, rispettivamente anche "RSPP" e "ASPP");
- gli addetti al primo soccorso;
- gli addetti alla prevenzione degli incendi;
- i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- il medico competente;
- i lavoratori;

- i soggetti esterni all'azienda che svolgono attività rilevanti in materia di SSL (es. i soggetti cui è affidato un lavoro in virtù di contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione).

Per ulteriori dettagli si rimanda alla Parte Speciale N. 1 Reati di colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse in violazione delle norme di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

6. Il sistema di deleghe e procure

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto ad attribuire ed approvare formalmente le deleghe ed i poteri di firma.

Il potere di rappresentare la Società è conferito in coerenza con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura o in relazione a specifiche attività.

Il Consiglio di Amministrazione di Akerlund & Rausing ha attribuito ad alcuni consiglieri specifiche deleghe con attribuzione di ampi poteri afferenti il coordinamento e la direzione dell'attività di gestione della Società, nonché il compimento diretto dei principali e più rilevanti atti sociali.

Il Consiglio di Amministrazione ha, quindi, provveduto ad assegnare ai singoli consiglieri delegati i poteri di gestione e di firma strettamente connessi e funzionali allo svolgimento delle rispettive competenze.

Le procure, quindi, sono comunicate formalmente ai singoli destinatari. Le procure vengono poi depositate presso il competente Ufficio Registro Imprese.

Ciascuno di questi atti di conferimento di poteri di firma fornisce, quindi, le seguenti indicazioni:

- soggetto delegante e fonte del suo potere di delega o procura;
- soggetto delegato;
- oggetto della delega/procura;
- limiti di valore entro cui il delegato è legittimato ad esercitare il potere conferito.

Uno degli Amministratori Delegati ha la delega in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la corrispondente disponibilità di spesa.

7. Il sistema di controllo e le procedure

Il principale sistema informatico utilizzato in Akerlund & Rausing è l'applicativo AS-400 che gestisce le attività di Contabilità e Bilancio e di Magazzino.

Le procedure della Società assicurano il rispetto dei seguenti principi:

- favorire il coinvolgimento di più soggetti, per addivenire ad una adeguata separazione dei compiti mediante la contrapposizione delle funzioni (segregazione delle funzioni);
- adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia verificabile, documentata, coerente e congrua (tracciabilità delle operazioni/attività);
- prescrivere l'adozione di misure volte a documentare i controlli espletati rispetto alle operazioni e/o alle azioni effettuate (documentazione).

8. Il controllo di gestione

Il sistema di controllo di gestione della Società prevede meccanismi di verifica della gestione delle risorse che devono garantire, oltre che la verificabilità e tracciabilità delle spese, l'efficienza e l'economicità delle attività aziendali.

9. L'Organismo di Vigilanza

9.1. Composizione dell'Organismo di Vigilanza e nomina

Akerlund & Rausing ha optato per una composizione plurisoggettiva dell'Organismo di Vigilanza, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge e della organizzazione della stessa.

La disciplina e i compiti dell'Organismo di Vigilanza sono specificati nel documento "STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA" che è parte integrante del presente Modello. Di seguito, quindi, verranno riportati i tratti essenziali della disciplina, rimandando per gli aspetti di dettaglio allo documento specifico.

L'Organismo di Vigilanza è stato istituito per la prima volta con una deliberazione del Consiglio di Amministrazione nell'anno 2013 data in cui la Società si è formalmente dotata del Modello. Successivamente è stato sempre rinnovato dal CdA.

L'Organismo di Vigilanza viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e rimane in carica per la durata di 2 esercizi.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza di Akerlund & Rausing risponde, in conformità a quanto statuito dal Decreto 231, dalle Linee Guida di Confindustria e dalla giurisprudenza in materia, ai

requisiti di:

autonomia ed indipendenza: in quanto:

- le attività di controllo non sono sottoposte ad alcuna forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di soggetti interni di Akerlund & Rausing;
- la maggioranza dei membri dell'Organismo di Vigilanza sono professionisti esterni alla Società;
- l'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente ai vertici operativi aziendali, ossia al Consiglio di Amministrazione, con la possibilità di riferire direttamente ai Soci ed ai Sindaci;
- all'Organismo di Vigilanza non sono stati attribuiti compiti operativi, né partecipa a decisioni ed attività operative al fine di tutelare e garantire l'obiettività del suo giudizio;
- l'Organismo di Vigilanza è, inoltre, dotato di adeguate risorse finanziarie necessarie per il corretto svolgimento delle proprie attività;
- le regole di funzionamento interno dell'Organismo di Vigilanza sono definite ed adottate dallo stesso organismo;

professionalità: in quanto le professionalità presenti all'interno dell'Organismo di Vigilanza consentono ad esso di poter fare affidamento su un bagaglio di competenze sia sotto il profilo dell'attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo, sia sotto il profilo delle competenze giuridiche; a tal fine l'Organismo di Vigilanza ha altresì la facoltà di avvalersi delle funzioni aziendali e delle risorse interne, nonché di consulenti esterni;

continuità di azione: in quanto l'Organismo di Vigilanza costituisce un organismo *ad hoc* dedicato esclusivamente alle attività di vigilanza sul funzionamento ed osservanza del Modello ed è provvisto di un adeguato budget dedicato allo svolgimento delle proprie attività. Uno dei membri è interno, a garanzia della continuità di azione;

onorabilità ed assenza di conflitti di interessi: onorabilità ed assenza di conflitti di interessi: negli stessi termini previsti dalla Legge con riferimento ad amministratori e membri del Collegio Sindacale.

L'Organismo di Vigilanza è composto da 3 membri rieleggibili, interni ed esterni, aventi i requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza ed autonomia necessari per l'assunzione della carica.

L'Organismo di Vigilanza sceglierà tra i suoi componenti il Presidente.

L'Organismo di Vigilanza è attualmente composto da:

- un membro esterno con competenze di tipo giuridico;
- un membro esterno con competenze di tipo tecnico;

- un membro interno alla Società.

La scelta sopra descritta risulta conforme a quanto suggerito dalle Linee Guida di Confindustria.

Insieme alla nomina il Consiglio di Amministrazione ha altresì stabilito una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dallo stesso Organismo, della quale l'Organismo di Vigilanza potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, etc.) come previsto dalle Linee Guida di Confindustria.

Contemporaneamente alla nomina la direzione aziendale ha concordato il compenso spettante per tutta la durata dell'incarico ai membri dell'Organismo di Vigilanza per i compiti ad essi assegnati.

9.2. Funzioni e attività dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire il funzionamento e l'osservanza del Modello, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a:

- verificare l'adeguatezza del Modello, ossia la sua reale capacità di prevenire i comportamenti non voluti;
- vigilare sull'effettività del Modello, ossia verificare la coerenza tra i comportamenti concreti e ed il modello istituito;
- verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- curare il necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti, attraverso:
 - presentazione di proposte di adeguamento del Modello agli organi/funzioni aziendali in grado di darne concreta attuazione e, nei casi più rilevanti al Consiglio di Amministrazione,
 - follow-up, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

In particolare, tra le funzioni dell'Organismo di Vigilanza rientrano quelle di:

- monitorare e, anche richiedendo l'ausilio delle funzioni aziendali preposte, promuovere iniziative idonee alla diffusione, conoscenza e comprensione del Modello; ove richiesto, rispondere alla domanda di istruzioni, chiarimenti o aggiornamento;
- monitorare e proporre l'aggiornamento della mappatura delle aree di attività a rischio, con la collaborazione delle funzioni aziendali coinvolte;
- verificare l'efficienza ed efficacia del Modello a prevenire ed impedire la commissione dei reati di cui al Decreto 231;
- verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare alla luce del Decreto 231 nonché

la sua applicazione;

- verificare il rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello, rilevando gli eventuali scostamenti comportamentali anche in base all'analisi dei flussi informativi e delle segnalazioni ricevute;
- effettuare periodicamente, nell'ambito delle aree a rischio, verifiche su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nelle aree di attività a rischio, con l'ausilio delle altre funzioni aziendali per un costante e migliore monitoraggio delle attività svolte in tali aree;
- espletare indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- ricevere e gestire le segnalazioni da parte di esponenti aziendali o di terzi in relazione ad eventuali criticità del Modello, violazioni dello stesso e/o a qualsiasi situazione che possa esporre Akerlund & Rausing a rischio di reato;
- verificare che quanto previsto nella Parte Speciale del Modello in relazione alle tipologie di reati, risponda in modo adeguato al Decreto 231;
- raccogliere e conservare (in un archivio aggiornato) la documentazione relativa alle procedure ed alle altre misure previste nel Modello, le informazioni raccolte nello svolgimento dell'attività di vigilanza, la documentazione attestante l'attività svolta, le riunioni effettuate e le relazioni al CdA;
- fornire raccomandazioni alle funzioni responsabili per la redazione di nuove procedure e l'adozione di altre misure di carattere organizzativo e per la modifica delle procedure e misure già applicate, se del caso;
- formulare proposte di adeguamento e di aggiornamento del Modello all'organo dirigente con particolare riguardo alle modifiche ed integrazioni necessarie in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello e/o significative variazioni dell'assetto interno di Akerlund & Rausing e/o delle modalità di svolgimento dell'attività aziendale e/o di modifiche normative, nonché verificare l'attuazione delle proposte formulate e la loro funzionalità;
- segnalare all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo a Akerlund & Rausing ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto 231;
- monitorare le norme di legge rilevanti ai fini dell'effettività ed adeguatezza del Modello in relazione all'attività aziendale.

9.3. Poteri dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di poter svolgere al meglio i propri compiti, che l'Organismo di Vigilanza può, oltre a

quanto precedentemente descritto:

- accedere a tutta la documentazione rilevante al fine di verificare l'effettività e l'adeguatezza del Modello e richiedere a chi di competenza le informazioni rilevanti allo stesso fine;
- effettuare, senza preavviso, nell'ambito delle aree a rischio, controlli sull'effettiva osservanza delle procedure e degli altri sistemi di controllo esistenti.

Inoltre, le attività dell'Organismo di Vigilanza sono insindacabili da parte di qualsiasi organismo, struttura e funzione aziendali, fatto salvo, comunque, l'obbligo di vigilanza a carico del Consiglio di Amministrazione sull'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza e del suo intervento, essendo comunque il Consiglio di Amministrazione responsabile del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

Per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza attribuite all'Organismo di Vigilanza, lo stesso dispone di adeguate risorse finanziarie ed ha facoltà di avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – dell'ausilio delle strutture aziendali interne e, nel caso, del supporto di consulenti esterni in ossequio alle applicabili procedure aziendali.

La disciplina del funzionamento interno dell'Organismo di Vigilanza viene demandata allo stesso organismo, il quale potrà quindi definire – con apposito regolamento – gli aspetti relativi allo svolgimento delle funzioni di vigilanza, ivi incluse la determinazione delle scadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi e così via.

9.4. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Il corretto svolgimento delle funzioni demandate all'Organismo di Vigilanza non può prescindere dalla previsione di obblighi di informazione nei confronti di tale organismo in ossequio all'art. 6, comma 2, lettera d) del Decreto 231.

Devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'attività di vigilanza, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni relative:

- ai provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o di qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche contro ignoti, per i reati di cui al Decreto 231;
- alle richieste di assistenza legale inoltrate da dipendenti e/o dirigenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati di cui al Decreto 231;
- eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna, o il Modello;
- ai rapporti preparati dai responsabili delle funzioni interessate da cui emergono o

possano emergere comportamenti non conformi alle norme di cui al Decreto 231 e che incidano sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo o del Codice Etico;

- alle notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti ed alle sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- alle notizie concernenti carenze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione della Società, sia ogni altra situazione di pericolo, anche potenziale, connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
- alla reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché: tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti della Società, i *near miss* registrati, l'informativa sul budget annuale di spesa/investimento predisposto al fine di effettuare gli interventi migliorativi necessari e/o opportuni in ambito di sicurezza, gli eventuali aggiornamenti del DVR, i rapporti sulle attività di monitoraggio delle performance sulla sicurezza, i verbali del riesame del sistema di gestione ISO 45.001 e l'elenco delle sanzioni disciplinari irrogate per violazioni alla normativa; la segnalazione, da parte del medico competente, delle situazioni anomale riscontrate nell'ambito delle visite periodiche o programmate;
- al riscontro di qualunque comportamento o situazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro non conforme al Modello della quale si sia venuti a conoscenza, a prescindere che le medesime integrino o meno una fattispecie di reato;
- alle notizie relative ai cambiamenti organizzativi o delle procedure aziendali vigenti nonché gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
- alle eventuali comunicazioni del Collegio Sindacale riguardanti aspetti che possono indicare una carenza dei controlli interni;
- alle comunicazioni, da parte del Collegio Sindacale, relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta;
- a ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello.

In ogni caso, con riferimento al predetto elenco di informazioni, è demandato all'Organismo di Vigilanza il compito di richiedere, se necessario od opportuno, eventuali modifiche ed integrazioni delle informazioni da fornirsi.

Il personale e tutti coloro che operano in nome e per conto di Akerlund & Rausing che vengano in possesso di notizie relative alla commissione di reati all'interno di Akerlund & Rausing o a pratiche non in linea con le norme di comportamento ed i principi del Codice Etico sono tenuti ad

informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

Tali segnalazioni potranno essere trasmesse, anche in forma anonima, tramite posta elettronica al seguente indirizzo: odv@arlanzo.com o per iscritto all'indirizzo della sede legale della Società, ossia Via Torino 178, 10074 Lanzo Torinese (TO), alla cortese attenzione dei membri dell'Organismo di Vigilanza.

Akerlund & Rausing considera prioritario il rispetto delle disposizioni di legge e l'efficace attuazione del Modello necessita dell'attiva collaborazione di tutti i soggetti che operano in nome o per conto della Società. Inoltre, i prestatori di lavoro sono soggetti al dovere di diligenza e all'obbligo di fedeltà al datore di lavoro ai sensi degli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile. Pertanto, il corretto adempimento all'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non potrà dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari o qualsiasi altra forma di ritorsione.

L'Organismo di Vigilanza dovrà garantire la riservatezza di chi segnala eventuali violazioni in forma anonima con i sistemi e i mezzi più appropriati; deve essere inoltre garantita l'immunità dei soggetti che effettuano eventuali segnalazioni, con particolare riguardo ad indebite forme di ritorsione nei loro confronti.

Le informazioni fornite all'Organismo di Vigilanza hanno lo scopo di agevolare e migliorare le attività di pianificazione dei controlli dell'Organismo di Vigilanza e non impongono all'Organismo di Vigilanza una verifica sistematica e puntuale di tutti i fenomeni rappresentati: è, quindi, rimesso alla discrezionalità e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza stabilire in quali casi attivarsi.

9.5. Obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi sociali

L'OdV deve relazionare per iscritto, almeno una volta all'anno il Consiglio di Amministrazione sull'attività compiuta nel periodo e sull'esito della stessa, contestualmente descrivendo le linee generali dell'intervento programmato per il periodo successivo. Resta inteso che l'OdV potrà avviare qualsiasi verifica anche non programmata.

In ogni caso, l'OdV in caso di urgenza può rivolgersi all'Amministratore Delegato o al Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno ai fini dell'efficace ed efficiente adempimento dei compiti ad esso assegnati.

Gli incontri devono essere, in ogni caso, verbalizzati.

10. Il Codice Etico

La Società, unitamente all'approvazione del presente Modello, ha adottato un Codice Etico che costituisce uno dei protocolli fondamentali per la realizzazione di un valido Modello idoneo a prevenire i reati indicati dallo stesso Decreto 231.

Il Codice è conforme ai principi indicati dalle Linee Guida di Confindustria.

Al Codice Etico è dedicato un apposito documento di dettaglio a cui si rimanda per una più puntuale trattazione evidenziando, in questa sede che esso individua precisamente:

- i destinatari del Codice Etico;
- i principi etici fondamentali cui la Società riconosce valore etico positivo (Parte I del Codice Etico);
- le specifiche norme comportamentali dettate nei riguardi dei soggetti tenuti al rispetto del Codice e a cui tali soggetti devono uniformarsi (Parte II del Codice Etico);
- il meccanismo di comunicazione, formazione e monitoraggio del Codice Etico (Parte III del Codice Etico).

11. Comunicazione e formazione sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Akerlund & Rausing è consapevole dell'importanza della diffusione del Modello all'interno del contesto aziendale e verso i partner commerciali e della contestuale formazione del personale circa i suoi contenuti ai fini del corretto ed efficace funzionamento del medesimo Modello. A tal fine Akerlund & Rausing si impegna a divulgare i principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico, adottando le più opportune iniziative per promuoverne e diffonderne la conoscenza, diversificate in relazione al ruolo, responsabilità e compiti.

In particolare, i documenti sono resi disponibili al personale dipendente di Akerlund & Rausing, sia tramite strumenti informatici di dotazione dell'azienda, sia tramite strumenti cartacei. A tutti i collaboratori viene altresì comunicata l'adozione del Modello e del Codice Etico, nonché fornite tutte le ulteriori informazioni sul Modello e sul Codice Etico. Tutti i dipendenti di Akerlund & Rausing sono tenuti a conoscere il contenuto del Codice Etico e del Modello (nonché delle relative procedure) ad osservarli ed a contribuire alla loro efficace attuazione. Adeguata comunicazione viene fornita su tutto quanto possa contribuire alla trasparenza dell'attività aziendale (dalle norme di comportamento ai poteri autorizzati, all'organigramma aziendale, alle procedure, ai flussi informativi etc.). Al fine di garantire l'efficacia del Modello, la comunicazione deve essere capillare, efficace, autorevole, chiara e dettagliata, nonché periodicamente ripetuta.

Per i terzi destinatari tenuti al rispetto del Modello, il documento di sintesi dello stesso è esposto, così come previsto dall'art. 7, comma 1, l. n. 300/1970, mediante affissione in luogo accessibile a tutti, nonché reso disponibile sul sito internet della Società.

L'attività di diffusione, comunicazione e formazione nei confronti dei dipendenti prevede lo svolgimento di un adeguato programma di formazione periodico sulla base di un piano definito, anche con l'ausilio dell'Organismo di Vigilanza, coadiuvato ed in coordinamento con le funzioni aziendali coinvolte, che illustri le ragioni di opportunità, oltre che giuridiche, a fondamento del Modello di Organizzazione e di Gestione e del Codice Etico. Le attività di formazione sono differenziate in funzione del ruolo e della responsabilità delle risorse interessate, prevedendo una formazione con un più elevato grado di approfondimento per i soggetti c.d. "apicali" nonché per quanti operano nelle aree qualificabili come "a rischio" ai sensi del Modello.

In particolare, i contenuti delle sessioni formative prevedono una parte relativa al Decreto 231 e alla responsabilità amministrativa degli enti (fonti normative, reati, sanzioni a carico delle persone fisiche e delle società ed esimente) ed una parte specifica sui principi, le regole e le procedure del Modello.

L'adozione del Modello è altresì comunicata e diffusa a tutti i soggetti esterni con i quali Akerlund & Rausing intrattiene rapporti, tra cui, tra gli altri, i fornitori, i partner, i collaboratori, i distributori, gli agenti, i consulenti, etc.. L'avvenuta comunicazione e l'impegno formale da parte di tutti i soggetti, interni ed esterni (questi ultimi per quanto applicabili), al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello risulta da idonea documentazione, quali – ad esempio – dichiarazioni di conoscenza e di adesione al Modello o specifiche clausole contrattuali. Idonea documentazione viene altresì predisposta in relazione agli incontri di informazione, formazione ed aggiornamento.

12. Sistema Disciplinare (Ex D.Lgs. 231/2001 art. 6, comma 2, lettera e)

12.1. Finalità del sistema disciplinare

Akerlund & Rausing considera essenziale il rispetto del Modello di Organizzazione e di Gestione e del Codice Etico. Pertanto, in ottemperanza all'art. 6, 2° comma, lettera e) del Decreto 231, Akerlund & Rausing ha adottato un adeguato sistema sanzionatorio da applicarsi in caso di mancato rispetto del Modello di Organizzazione e di Gestione adottato.

La Società ha deciso di introdurre un apposito documento denominato "SISTEMA DISCIPLINARE" che è protocollo e parte integrante del presente Modello. Di seguito sono riepilogati gli aspetti salienti, mentre si rimanda al separato documento per il dettaglio.

In ogni caso deve essere precisato che l'avvio del procedimento disciplinare e dell'eventuale applicazione da parte di Akerlund & Rausing delle sanzioni disciplinari ivi previste prescinde dalla pendenza di un procedimento penale a carico del destinatario.

In nessun caso una condotta illecita, illegittima o comunque in violazione del Modello di Organizzazione e di Gestione potrà essere giustificata o ritenuta meno grave, anche se compiuta nell'interesse o a vantaggio di Akerlund & Rausing. Sono altresì sanzionati i tentativi e, in particolare, gli atti od omissioni in modo non equivoco diretti a violare le norme e le regole stabilite da Akerlund & Rausing, anche se l'azione non si compie o l'evento non si verifica per qualsivoglia motivo.

12.2.La struttura del Sistema Disciplinare

Pur rimandando al relativo documento per il dettaglio, il Sistema Disciplinare di Akerlund & Rausing si articola in quattro sezioni.

Nella prima, sono indicati i soggetti passibili delle sanzioni previste ossia gli amministratori, i sindaci, i soggetti in posizione apicale, i dipendenti e i Terzi Destinatari.

Nella seconda, sono indicate le condotte potenzialmente rilevanti ai fini dell'eventuale applicazione delle sanzioni, ossia:

A. con riferimento ai reati colposi di cui alla parte speciale

1. mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una situazione di concreto pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 2, 3 e 4;
2. mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 3 e 4;
3. mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come "grave" ai sensi dell'art. 583, comma 1, c.p., all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nel successivo n. 4;
4. mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come "gravissima" ai sensi dell'art. 583, comma 1, c.p., all'integrità fisica ovvero la morte di una o più persone, incluso l'autore della violazione.

B. con riferimento alle disposizioni di cui al Codice Etico,

1. mancato rispetto delle disposizioni del Codice Etico, e sempre che non ricorra una delle

- condizioni previste nei successivi nn. 2 e 3;
2. mancato rispetto delle disposizioni del Codice Etico, qualora si tratti di violazione idonea ad integrare il solo fatto (elemento oggettivo) di uno dei reati previsti nel Decreto e richiamati nella presente Parte Generale;
 3. mancato rispetto delle disposizioni del Codice Etico, qualora si tratti di violazione finalizzata alla commissione di uno dei reati previsti nel Decreto e richiamati nella presente Parte Generale, o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità della Società ai sensi del Decreto 231.

Nella terza, sono indicate, con riguardo ad ognuna delle condotte rilevanti, le sanzioni astrattamente comminabili per ciascuna categoria di soggetti tenuti al rispetto del Modello.

Nella quarta, è disciplinato il procedimento di irrogazione ed applicazione della sanzione con riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari del Sistema Disciplinare, indicando, per ognuna:

- la fase della contestazione della violazione all'interessato;
- la fase di determinazione e di successiva applicazione della sanzione.

Il Sistema Disciplinare è pubblicato nella intranet aziendale nonché affisso in luogo accessibile a tutti atteso che deve esserne garantita la completa conoscenza da parte di tutti i Destinatari.